

Regolamento degli Studi

Ottobre 2005

Il Consiglio di Facoltà, riunito in data 15 novembre 2005, vista la Legge sull'Università della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995, nonché lo Statuto dell'USI del 2 maggio 2002, conformemente alla decisione del Consiglio dell'USI di applicare la Dichiarazione di Bologna, emana il seguente regolamento.¹

¹Soggetto a ratifica da parte del Consiglio dell'Università.

1. Disposizioni generali

Art. 1. In generale

1. L'offerta formativa della Facoltà si articola in 3 livelli
 - formazione di base;
 - formazione avanzata a carattere specialistico;
 - dottorato.

Art. 2. Titoli

1. La Facoltà conferisce i seguenti titoli:
 - *Bachelor of Science in Informatics* (Laurea triennale);
 - *Master of Science in Informatics* (biennio di specializzazione);
 - *Master of Advanced Studies in informatics*;
 - *PhD in Informatics* (Dottorato in Scienze informatiche).
2. La Facoltà può organizzare, sia in proprio che in collaborazione con altre istituzioni, percorsi formativi a carattere professionale.

Art. 3. Campo di applicazione e rinvio

1. Questo regolamento disciplina le procedure di verifica e di valutazione relative al conferimento dei titoli di cui all'articolo 2.

Art. 4. Lingua

1. La lingua ufficiale della Facoltà è l'inglese. I corsi, gli esami, le prove, i lavori e i progetti semestrali sono redatti nella lingua ufficiale della Facoltà.

2. Piano degli studi

Art. 5. Struttura globale e articolazione

1. La Facoltà offre un percorso formativo completo in Scienze informatiche.
2. L'intera formazione è suddivisa in due cicli:
 - un ciclo di base, al termine del quale viene rilasciato il Bachelor of Science in informatics (Laurea triennale in Scienze informatiche);
 - un ciclo successivo, di specializzazione, al termine del quale viene rilasciato il Master of Science in Informatics (Laurea in Scienze informatiche).

Art. 6. European Credits Transfer System (ECTS) e requisiti

1. Il percorso di studio si basa sul sistema dei crediti European Credit Transfer System (ECTS).
2. Per l'ottenimento del Bachelor (Laurea triennale) occorrono 180 crediti.
3. I crediti corrispondenti ad ogni corso sono definitivamente acquisiti quando il relativo esame è superato con una nota sufficiente.

Art. 7. Ciclo di base, parte comune e profili

1. Il triennio costituisce un periodo di formazione di base, non direttamente finalizzato all'attività professionale.

Art. 8. Attività previste dal piano degli studi (ciclo di base)

1. Per conseguire il Bachelor (Laurea triennale) lo studente è tenuto a:
 - frequentare obbligatoriamente tutti i corsi;
 - sostenere gli esami previsti dal piano degli studi;
 - presentare i progetti previsti dal piano degli studi.
2. I crediti assegnati alle attività sopra indicate sono specificate nel piano degli studi.
3. Il piano degli studi è definito e redatto dalla Facoltà.

Art. 9. Advisor

1. Ad ogni studente viene assegnato un Advisor, scelto fra i professori della Facoltà, per la durata del triennio di base. Le attività dell'Advisor consistono in:
 - monitorare i progressi dello studente;
 - ricevere lo studente in caso questo abbia bisogno di aiuto di qualsiasi natura riguardante gli studi.

3. Valutazione

Art. 10. Prove

1. Per la valutazione del corso possono essere considerati i seguenti elementi.
 1. prove d'esame
 2. crediti d'esame (test parziali)
 3. progetti
 4. presentazioni
 5. partecipazione attiva
2. Le prove sono organizzate e valutate dal titolare di ogni corso.
3. Il titolare del corso è tenuto a presentare al Delegato per gli esami l'organizzazione delle verifiche accertandone con lui la congruenza con il presente regolamento.

Art. 11. Esami

1. L'esame è una prova in cui vengono valutate le conoscenze e le competenze dei candidati.
2. L'esame di un corso può essere in forma scritta oppure in forma orale oppure in forma scritta e in forma orale.
3. Spetta al titolare definire, all'inizio del suo corso, la forma della prova.
4. Spetta al titolare definire la durata dell'esame.
5. Ad ogni esame orale è obbligatoria la presenza di un assistente o di un altro docente della Facoltà.

Art. 12. Sessioni d'esame

1. Sono previste due sessioni d'esami:
 - la sessione ordinaria (alla fine di ogni semestre);
 - una sessione di recupero

Art. 13. Sessione ordinaria

1. Al termine di ogni semestre è prevista una sessione ordinaria.
2. Compongono la sessione ordinaria tutti gli esami per i corsi impartiti nel semestre.

Art. 14. Sessione di recupero

1. In caso di insuccesso all'esame nella sessione ordinaria è prevista una sessione di recupero.
2. Possono accedere alla sessione di recupero gli studenti che alla sessione ordinaria abbiano ottenuto una nota inferiore a sei e maggiore o uguale a quattro. Gli studenti che abbiano ottenuto una nota inferiore a quattro dovranno ripetere l'intero corso.
3. La sessione di recupero avrà luogo prima dell'inizio del semestre invernale immediatamente successivo (ottobre).
4. La sessione di recupero può essere organizzata anche prima del termine definito al punto 3. In questo caso le date degli esami della sessione di recupero verranno fissate dal professore del corso e comunicate agli studenti prima del termine della sessione ordinaria.
5. Per la ripetizione degli esami è prevista una tassa.

Art. 15. Termini

1. Gli esami del primo anno devono essere superati entro la fine del secondo anno; il tempo massimo per l'ottenimento del Bachelor (Laurea triennale) è di 5 anni.
2. Il non adempimento dei termini implica l'esclusione dalla Facoltà.

Art. 16. Iscrizione

1. Per l'ammissione alla sessione di recupero è necessario inoltrare la domanda di iscrizione alla segreteria di Facoltà nella forma da essa richiesta.
2. La segreteria di Facoltà verifica la validità della domanda e comunica tempestivamente eventuali impedimenti.
3. Per l'iscrizione agli esami di recupero lo studente deve essere regolarmente immatricolato alla Facoltà e aver pagato le tasse previste.

Art. 17. Assenza o ritiro

1. Il candidato che non si presenta o che non porta a termine un esame senza una valida giustificazione viene considerato respinto per quell'esame. La Facoltà può far capo a un medico fiduciario nel caso in cui un certificato medico fosse inadeguato.
2. In caso di dubbio, la decisione spetta al Decano, sentito il Delegato per gli esami.

Art. 18. Atti illeciti

1. Se nel corso di un esame scritto sussistono indizi che un candidato sia ricorso a mezzi illeciti, i sorveglianti devono presentare un rapporto scritto alla Facoltà. Il Delegato verifica, insieme con il docente interessato, la fondatezza degli indizi. Se si accerta che gli indizi sono fondati, il candidato viene respinto per quell'esame. Peraltro la Facoltà si riserva il diritto di ulteriori misure disciplinari.
2. La Facoltà può inoltre decidere la sospensione dal semestre in corso. Rimane riservata la competenza delle altre istanze universitarie di sancire l'esclusione.

Art. 19. Sistema di valutazione

1. La nota di valutazione è scalare. La nota è definita secondo una scala da 1 a 10, con incrementi di 0.5; sono considerate insufficienti le note inferiori a 6. Alcune note sono di tipo binario "passato/respinto".
2. La nota degli esami della sessione di recupero è di tipo binario (passato/respinto).
3. La valutazione concorre al calcolo della media del Bachelor (Laurea triennale) con un peso pari ai crediti assegnati al corso a cui l'esame si riferisce. Le note di tipo binario "passato/respinto" non contano ai fini della media. Nel caso un corso venga ripetuto, la nota che conta ai fini della media è l'ultima. Una media complessiva inferiore a 6 è considerata insufficiente per l'ottenimento del diploma di Bachelor (Laurea triennale).

4. La valutazione di eventuali prove intermedie inclusi progetti, presentazioni, crediti d'esame (test parziali) ecc. è a discrezione del docente. Il docente determina autonomamente come e quando tali prove contribuiscano alla nota finale del corso. In ogni caso, le valutazioni delle prove intermedie non vengono registrate e non contano direttamente ai fini della media finale.

Art. 20. Organi e competenze

1. Gli organi preposti agli esami sono i seguenti:
 - il Delegato per gli esami;
 - gli esaminatori;
 - altre commissioni istituite dal Consiglio di Facoltà.
2. Il Delegato per gli esami è un docente membro del Consiglio di Facoltà, che viene incaricato a tempo determinato di coordinare gli esami, di fissarne le date, di verificare insieme a ciascun docente la correttezza rispetto al presente Regolamento e di decidere sui contenziosi. La Facoltà può designare più delegati per gli esami.
3. Gli esaminatori sono i professori titolari dei rispettivi corsi. In caso di impedimento, il Delegato provvederà a nominare un sostituto.

4. Norme specifiche per l'ottenimento del Bachelor (Laurea triennale)

Art. 21. Verifica dei requisiti

1. La segreteria di Facoltà verifica il rispetto dei requisiti sanciti dall'articolo 8 e comunica tempestivamente eventuali lacune.

Art. 22. Diploma

1. Il diploma riporta l'indicazione del titolo in lingua inglese Bachelor of Science in Informatics.
2. In un documento ufficiale apposito (transcript) sono riportate le informazioni relative ai corsi certificati con le rispettive valutazioni e i rispettivi crediti di studio (ECTS). Tutte le note vengono riportate, incluse quelle di tipo binario (passato/respinto) e quelle dei corsi ripetuti.

Art. 23. Consegna diplomi

1. Il Bachelor (Laurea triennale) viene consegnato ufficialmente allo studente alla cerimonia di consegna dei diplomi.

5. Procedure di riconoscimento e congedi

Art. 24. Riconoscimento

1. La Facoltà può riconoscere esami già superati presso altre università e il corrispondente esonero da corsi o esami propri e dei crediti corrispondenti.
2. Accordi generali di collaborazione con altre università possono sostituire le procedure individuali.

Art. 25. Congedi

1. In caso di maternità, servizio militare o civile, malattie gravi ed altre circostanze che rappresentino, a giudizio del Decano, difficoltà rilevanti per il regolare svolgimento degli studi, lo studente può ottenere un congedo per uno o più semestri.
2. Lo studente in congedo può mantenere l'immatricolazione pagando una tassa ridotta e beneficiare della legittimazione come studente regolare senza frequentare alcuna attività didattica.

3. Nel congedo per maternità è possibile in ogni caso sostenere gli esami di corsi che si sono già frequentati.

6. Disposizioni finali

Art. 26. Competenze

1. Il Consiglio di Facoltà è l'organo cui compete l'applicazione e l'interpretazione del presente Regolamento, per quanto attiene in particolare le procedure d'ammissione e gli esami. Il Consiglio di Facoltà può delegare tali competenze.

Art. 27. Eccezioni

1. In casi eccezionali la Facoltà ha la possibilità di derogare a questo Regolamento, ma solo in favore del candidato.

Art. 28. Contenzioso

1. Ogni decisione rilevante per i diritti o le aspettative dello studente, comprese le valutazioni del corso, è comunicata in forma scritta.
2. Contro tali decisioni, se prese da singoli docenti, da giurie d'esame, da commissioni o servizi, lo studente può interporre reclamo e provocare una decisione della Facoltà.
3. Contro le decisioni della Facoltà lo studente può fare ricorso a norma della legge e del regolamento dell'Università.
4. Reclami e ricorsi devono essere inoltrati entro 15 giorni e motivati in forma scritta. Vale per analogia la procedura amministrativa del Cantone Ticino, escluse le interruzioni per ferie giudiziarie.
5. Per i reclami non è dovuta tassa; per i ricorsi totalmente o parzialmente respinti può essere addebitata, e di regola chiesta in deposito prima della decisione, una tassa fino a fr. 500.-.

Art. 29. Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 15 novembre 2005 e si applica integralmente a tutti gli studenti immatricolati a partire dall'a.a. 2005/2006.